

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1748-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE ZANE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 giugno 1966
(V. Stampato n. 2578)*

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 giugno 1966*

Comunicata alla Presidenza il 19 settembre 1966

Riapertura del termine indicato nell'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963,
n. 15, per l'emanazione di norme delegate intese a disciplinare l'istituto
dell'infortunio *in itinere*

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, ha delegato il Governo della Repubblica ad emanare norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere* in maniera che siano compresi nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro salvo il caso di interruzione o deviazione per motivi di interesse personale o, comunque, indipendenti dal lavoro.

I termini per la emanazione di tali norme delegate sono stati successivamente — con legge 11 marzo 1965, n. 158 — prorogati al 30 giugno 1965.

Entro tale data è stato emesso — giusta l'articolo 30 della citata legge — il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente l'atteso testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Non è stato invece possibile al Governo compiere, entro tale data, il complesso lavoro relativo alla disciplina dell'infortunio *in itinere*. Difficoltà di vario genere, non escluse quelle di natura tecnica relative al congegno per la determinazione della addizionale sui contributi, hanno prolungato lo studio della materia oltre il termine fissato dalla legge 11 marzo 1965, n. 158.

Si è resa pertanto necessaria la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge che riaprisse i termini per la emanazione delle norme delegate.

Secondo il presente disegno di legge il termine viene fissato al 30 giugno 1967 fermi restando i criteri e le modalità di emanazione previste dalla legge originaria.

Sull'opportunità di una riapertura di detti termini la 10^a Commissione del Senato (come già la Camera dei deputati) si è espressa favorevolmente senza alcuna esita-

zione, convinta come è della bontà del provvedimento inteso a colmare una grave lacuna della nostra legislazione.

L'istituto dell'infortunio *in itinere* è attualmente regolamentato legislativamente in quasi tutti i Paesi della CEE. Infatti la Commissione parlamentare di cui all'articolo 30 della legge n. 15 del 1963, chiamata ad esprimere il parere in materia, ha accertato (vedi documento del 3 giugno 1965) che in Francia l'istituto dell'infortunio *in itinere* è disciplinato dalla legge 23 luglio 1957, n. 18 - 819; nel Belgio dalla legge del 13 dicembre 1945; nella Germania dalla legge 9 marzo 1942; nel Lussemburgo risulta invece codificato unitamente alla legislazione infortunistica.

Nei Paesi Bassi la vigente legislazione non prevede espressamente l'infortunio *in itinere*, peraltro, il Consiglio regionale di appello considera, in linea di massima, infortunio sul lavoro indennizzabile quello occorso al lavoratore durante il percorso abituale e più breve fra il suo domicilio e il luogo di lavoro e viceversa, a meno che il lavoratore non si sia esposto per imprudenza ad un pericolo particolare.

È da rilevare altresì — dice la Commissione parlamentare — che in tutti e cinque i Paesi considerati, vige un sistema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi connessa agli incidenti automobilistici, il che, invece, purtroppo non esiste nel nostro Paese determinando una grave e pericolosa lacuna del nostro sistema da cui possono derivare conseguenze facilmente immaginabili.

Onorevoli senatori, per i motivi più sopra delineati si propone — a nome della 10^a Commissione — l'approvazione del disegno di legge n. 1748 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

ZANE, relatore

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il termine previsto dall'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione delle norme aventi forza di legge relative alla disciplina dell'istituto dell'infortunio *in itinere*, già prorogato con la legge 11 marzo 1965, n. 158, è fissato al 30 giugno 1967, fermi restando i criteri e le modalità di emanazione previsti dallo stesso articolo.